

Fondo Rotativo per la Progettualità

Beneficiari	<ul style="list-style-type: none"> - Comuni, Città metropolitane e Province, Regioni e Province Autonome (Enti Territoriali) - Enti Pubblici Non Territoriali
Natura e dotazione del Fondo	<p>Le condizioni di accesso al Fondo e le relative modalità operative sono regolate dalla Circolare CDP n. 1305/2023.</p> <p>Attraverso il Fondo Rotativo per la Progettualità, istituito a seguito della Legge 28 dicembre 1995 n. 549 (articolo 1, commi da 54 a 58), CDP concede anticipazioni per spese di investimento necessarie alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e/o della documentazione relativa a qualsiasi livello progettuale previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.</p> <p>La dotazione massima è stabilita in 40 milioni di euro per gli Enti Territoriali ("Quota A") e 60 milioni di euro per gli Enti Pubblici Non Territoriali ("Quota B"). Il Fondo ha natura rotativa: le sue disponibilità si ricostituiscono dinamicamente mediante i rimborsi effettuati dagli utilizzatori.</p>
Importo minimo	<ul style="list-style-type: none"> - 2.500 euro per la Quota A - 150.000 euro per la Quota B
Interessi	<p>Nessun onere per interessi grava sui bilanci dei soggetti beneficiari delle anticipazioni, in quanto sulle somme erogate a valere sulla dotazione del Fondo, alla CDP è riconosciuta una remunerazione posta a carico del bilancio dello Stato.</p>
Erogazione e Rimborso	<p>A seguito della concessione, gli enti beneficiari devono comunicare, di norma, entro 4 mesi (in caso di unico affidamento) o 6 mesi (in caso di più affidamenti) l'avvenuto affidamento dell'incarico professionale.</p> <p>Le domande di erogazione devono essere presentate entro 18 mesi dal perfezionamento del contratto di anticipazione. Eventuali proroghe possono essere concesse per un periodo non superiore, di norma a i) 3 mesi, ovvero ii) 12 mesi, esclusivamente per regioni, province autonome, Aziende Sanitarie Locali che abbiano chiesto l'Anticipazione FRP dei fondi statali per la progettazione e realizzazione degli interventi di cui all'art. 20 della Legge 67/1998 e s.m.i.</p> <p>Le somme erogate in anticipazione devono essere rimborsate, in un'unica soluzione, decorso il termine di 3 anni dalla data della prima erogazione. CDP può consentire il rimborso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mediante l'assunzione di un prestito di scopo ordinario, con oneri di ammortamento a carico dell'Ente Beneficiario, finalizzato al rimborso dell'Anticipazione e alla successiva realizzazione dell'opera oggetto di progettazione; - (esclusivamente per gli Enti Territoriali), mediante l'assunzione di un prestito di scopo ordinario, con oneri di ammortamento a carico dell'Ente Beneficiario, di durata quinquennale e di importo pari all'Anticipazione oggetto di rimborso.
Garanzia	<ul style="list-style-type: none"> - Enti Locali: delegazione di pagamento; - Regioni e Province Autonome: garanzie e impegni previsti per la concessione dei prestiti ordinari (Circolare CDP n. 1284/2015); - ASL, Aziende Ospedaliere, Università e istituti ad esse assimilati: garanzie e impegni previsti per la concessione di prestiti chirografari (Circolare CDP 1274/2009); - Autorità di Sistema Portuale: garanzie e impegni previsti per la concessione di prestiti chirografari (Circolare CDP n. 1277/2010). <p>CDP si riserva di richiedere ulteriori forme di garanzia personale o reale.</p>
DISCLAIMER	<p><i>La presente scheda descrive ai fini puramente esemplificativi le principali caratteristiche del prodotto; per informazioni più puntuali e dettagliate si rimanda alla Circolare di riferimento</i></p>